



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Allegato A)

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno ____ (_____) del mese di _____ presso la sede dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, con la presente scrittura privata tra:

1) UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO, Città Metropolitana di Firenze, con sede in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia 49, successivamente denominata "Unione", nella persona del Responsabile dell'Area 4 – Servizi alla Persona dell'Unione, Lucia Frosini, nata a Greve (FI) il 26/9/1958, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione, a ciò autorizzata in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione Comunale n. 13 del 30/12/2016, Codice Fiscale 94188150489 – Partita IVA 06116340487,

E

2) ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN CASCIANO VAL DI PESA con sede legale in San Casciano V.P., Piazzetta Simone Martini, 4 - P.IVA: 01751230481, nella persona di _____ nato/a a _____ il _____, il quale interviene in qualità di _____ della predetta Associazione, successivamente denominato "Comodatario".

PREMESSO

- che il Comune di San Casciano Val di Pesa è proprietario di un immobile ubicato nel Comune di San Casciano V.P. in Via Malafrasca 26, P.T. in Loc. San Pancrazio, catastalmente identificato al Foglio 61, Particella 106. Sub 6,

- il comma 2 dell'art. 35 dello Statuto dell'Unione che stabilisce *"L'Unione ha in gestione beni di proprietà dei Comuni aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima"*,

- che con deliberazione dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. ____ del _____, veniva stabilito di concedere all'Arciconfraternita Misericordia di San Casciano Val di Pesa, detto locale evidenziato in rosso nell'allegata planimetria (all. a), rilevata l'utilità sociale dell'attività svolta dall'Associazione;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra convenute e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'Unione concede in comodato al Comodatario il locale posto nel Comune di San Casciano V.P. in Via Malafrasca 26, P.T. in Loc. San Pancrazio, catastalmente identificato al Foglio 61, Particella



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

106. Sub 6, riportato nella planimetria allegato a) al presente atto.

Art. 2 – Utilizzo dei locali

I locali sono concessi affinché il Comodatario vi gestisca l'attività ambulatoriale di base e specialistica, direttamente o tramite soggetti terzi comunque nel rispetto delle finalità dell'Istituzione.

I locali non possono essere utilizzati per usi diversi da quanto sopra stabilito.

L'utilizzo dei locali potrà essere concesso a terzi previa comunicazione al Comune.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in anni cinque (5) a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Il contratto è prorogato per un ulteriore periodo di anni cinque (5), fatta salva la facoltà di disdetta esercitabile da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei (6) mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la facoltà del Comune di revocare gli effetti del presente contratto, in qualsiasi momento, per inadempienza del concessionario, per uso diverso o improprio dei locali rispetto a quello consentito, ovvero per superiori ragioni di interesse pubblico, nonché per sopravvenute accertate condizioni di inagibilità del fabbricato concesso in comodato, dovute a sopraggiunti eventi straordinari, anche naturali.

Art. 4 – Obbligo di custodia

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, E' fatti inoltre obbligo di segnalare immediatamente all'Unione l'eventuale cattivo funzionamento di impianti e/o suppellettili messi a disposizione dell'Ente. In caso di omessa o tardiva segnalazione il Comodatario risponderà dei danni eventualmente derivati.

Art. 5 – Oneri a carico delle parti

I locali sono concessi in comodato gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Comodatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare, ritenendolo idoneo all'uso, rinunciando altresì ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito agli artt.li 1812 e 1229 del Codice Civile.

Al Comodatario non è consentito, senza il consenso scritto dell'Ente proprietario, di mutare l'uso dei locali concessi. Il Comodatario non potrà apportare modifiche o innovazioni ai locali, alle relative pertinenze ed agli impianti senza il consenso dell'Ente proprietario.

Qualora il Comodatario contravvenga a tali disposizioni, si procederà tempestivamente alla risoluzione del contratto.

Sono a carico dell'Ente proprietario:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

- le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile.

Sono a totale carico del Comodatario:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria dei locali e verifiche degli impianti elettrici e meccanici.
- le spese relative al rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendio.
- le spese di pulizia.
- le utenze.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Nell'ambito dell'attività organizzata il Comodatario risponde nei confronti dell'Ente proprietario di tutti i danni provocati per colpa all'immobile ed alle strutture e dovrà pertanto provvedere in tali casi alla rimessa in pristino e/o risarcimento del danno arrecato.

Il Comodatario assume, inoltre, la responsabilità solidale civile per danni diretto o indiretti a persone o cose che potessero derivare all'immobile, esonerando espressamente l'Unione e l'Ente proprietario da ogni responsabilità.

Art. 7 – Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviando alle norme contenute nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto il Foro competente è quello di Firenze.

Art- 8 – Elezione domicilio

Agli effetti della present scrittura le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

Art. 9 – Spese di registrazione

Le spese della presente scrittura e sua registrazione sono a carico del Comodatario, che se le assume.

Per l'Unione Comunale Chianti Fiorentino:

Per l'Arciconfraternita Misericordia di S. Casciano V.P.:

